



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO**

---

**TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO, 16 luglio 2020**

BELLINO

**giudice**

G.F.A

**ricorrente**

Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica -

**convenuto**

Dipartimento Funzione Pubblica e Personale

**C.C.R.L. personale con qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana – Contratto di lavoro a tempo determinato – Inquadramento ex D.P.Reg. n. 11 del 20.1.1995 – Legge Regionale 10/2001 art. 5 - Riqualificazione ex D.P. Reg. 9/2001 – sua applicazione esclusivamente al personale in servizio alla data della entrata in vigore della Legge Regionale 10/2001 – mancata applicazione progressione economica ex art 109 CCRL 2002/2005 – istituzione FAMP per personale a tempo determinato a decorrere dal 2008 - discriminazione con lavoratori a tempo indeterminato – Non sussiste**

La norma [art.5 della L.R. 10/2001] chiarisce che la riqualificazione o nuova classificazione, che sarà poi attuata attraverso il DP.Reg n.9 riguarda il personale distinto per qualifiche secondo la normativa previgente, e cioè coloro i quali erano “*in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

---

Deve [...] ritenersi legittima la norma di un contratto che prevede alcuni emolumenti migliorativi per alcuni dipendenti e non per altri, appartenenti allo stesso profilo professionale, senza che in ciò si possa riconoscere violazione del principio di parità di trattamento o di non discriminazione

**Estensore delle massime** avv. Orazio Sciacca